

INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 – DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO.....	5
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI.....	5
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO	5
ARTICOLO 6 – COLLAUDO –VERIFICA DI CONFORMITA'	5
ARTICOLO 7 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
ARTICOLO 8 –CONTABILITA' E PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	7
ARTICOLO 9 –AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	8
ARTICOLO 10- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	8
ARTICOLO 11 - PENALI	8
ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO	10
ARTICOLO 13 - RECESSO.....	11
ARTICOLO 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	12
ARTICOLO 15 - REVISIONE PREZZI	12
ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	13
ARTICOLO 18– QUINTO D'OBBLIGO	14
ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	15



ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI.....	15
ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	15
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE	15
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	15
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI	16



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

- ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo _____ Codice Fiscale e Partita Iva _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

- La società _____, in persona del legale rappresentante Sig. _____, con sede in _____, Via _____, Partita Iva _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____ al n. _____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto un accordo quadro, da concludersi con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., **per la fornitura di carrellati e cassonetti di diversa tipologia realizzati in HDPE per la raccolta differenziata;**
 - 2) che il concorrente _____, è risultato aggiudicatario dell'appalto avendo offerto il ribasso unico percentuale del _____ % sul listino prezzi unitari posto a base di gara;
 - 3) che in data _____, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
 - 4) che in data _____, con nota _____, la Stazione Appaltante ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva;
 - 5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;
 - 6) che in funzione della sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte nel medesimo Accordo;
- Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente Accordo Quadro:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;



- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Ordinativo di fornitura** si intende l'ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all'Appaltatore contenente i seguenti dati:
 - a. tipologia e quantità delle attrezzature da fornire;
 - b. grafica degli adesivi da applicare;
 - c. tempi di consegna;
 - d. luogo di consegna (ove necessario)
 - e. modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel Disciplinare Tecnico;
- per **Attrezzature** si intendono i contenitori per la raccolta dei rifiuti di varie tipologie ed i loro accessori (di base o opzionali);
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione dell'Accordo** si intende _____
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Paolo Stanganelli
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura aventi ad oggetto le attrezzature come di seguito dettagliate e le cui specifiche tecniche sono meglio definite nel Disciplinare, parte integrante del presente Accordo Quadro, al quale l'Appaltatore si deve attenere nell'esecuzione degli ordinativi di fornitura.

2.2 In particolare, la fornitura ha ad oggetto le seguenti attrezzature:

Tipologie attrezzature
Carrellati 120 lt
Carrellati 240 lt.
Carrellati 360 lt.
Cassonetti 660 lt. pedaliera non ammortizzata
Cassonetti 1100 lt.
Optional: serratura universale con blocco gravitazionale carrellati 120/240/360 (ca. 400)
Optional: pedaliera ammortizzata per cassonetto 1100 lt (ca. 2200)
Optional: pedaliera ammortizzata per carrellati 120/240 lt (ca. 200)
Optional: pedaliera conforme alla normativa HACCP per carrellati 120/240 lt (ca. 200)



ARTICOLO 3 – DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO

3.1 Il presente Accordo Quadro avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di fornitura.

3.2 La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un massimo di sei mesi dopo la scadenza, purché nel rispetto dell'importo contrattuale previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1 La stipula dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi di fornitura, ma fa unicamente sorgere, in capo all'Appaltatore, l'obbligo di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire la fornitura delle attrezzature oggetto di ciascun ordinativo entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla relativa emissione; il primo ordinativo di fornitura, se la pianificazione della distribuzione lo renderà necessario, sarà emesso anche nelle more della stipula dell'Accordo Quadro;
- b) a consegnare, a propria cura e spese, le attrezzature presso il magazzino Generale di ASIA Napoli sito in Via Volpicella, 315 – Napoli o negli altri siti ubicati nel Comune di Napoli di volta in volta indicati dalla Stazione Appaltante nell'ordinativo di fornitura;
- c) a fornire attrezzature conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nelle schede tecniche allegate al Disciplinare.

4.2 All'atto di ciascuna consegna la Stazione Appaltante esegue un controllo delle quantità delle attrezzature consegnate e della mera corrispondenza delle stesse alla tipologia richiesta con l'ordinativo di fornitura emesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 in materia di collaudo.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato a _____ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo, con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore ed il rispetto dei termini di consegna delle attrezzature oggetto dei singoli ordinativi di fornitura. Nell'espletamento di tali funzioni, il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può impartire prescrizioni alle quali l'Appaltatore deve attenersi.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 – COLLAUDO –VERIFICA DI CONFORMITA'



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

6.1 La Stazione Appaltante provvede al collaudo/verifica di conformità delle attrezzature consegnate dall'Appaltatore in esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura su un campione statisticamente significativo secondo le proprie modalità di prassi. Il collaudo è demandato ad una commissione presieduta dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo.

6.2 Il collaudo si terrà entro 7 giorni dalla consegna di ciascun lotto di attrezzature presso la sede in cui è stata eseguita la consegna medesima. La Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo, deve convocare l'Appaltatore mediante avviso da trasmettere a mezzo pec almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per il collaudo. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede del collaudo.

6.3 L'Appaltatore deve partecipare, anche mediante un proprio delegato, alle operazioni di collaudo. La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni di collaudo comporta l'accettazione di quanto rilevato dalla commissione nel relativo verbale.

6.4 Nel corso delle operazioni di collaudo, la commissione deve accertare la corrispondenza delle attrezzature fornite a quanto previsto nel Disciplinare con particolare ai seguenti elementi:

- a. colorazione
- b. adesivi
- c. scritte
- d. peso
- e. presenza areazione cassa
- f. presenza tag
- g. funzionalità (movimentazione a vuoto con AVC).

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad ogni ulteriore verifica che la Commissione ritenesse opportuno eseguire.

6.5 Il collaudo deve risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal medesimo Appaltatore. Il verbale deve riportare gli estremi dell'ordinativo di fornitura (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione.

6.6 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, qualora il collaudo dia esito negativo (es. incompatibilità con i sistemi di aggancio dell'AVC oppure rottura dell'attrezzatura) l'Appaltatore si obbliga a ritirare, a propria cura e spese, il lotto di attrezzature fornite e a sostituirle, entro e non oltre 7 giorni, con altrettanti attrezzature conformi a quanto previsto nel Disciplinare.

6.7 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 7 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

7.1 L'importo stimato per l'Accordo Quadro ammonta ad Euro **3.000.000,00** oltre IVA come per legge. In particolare, l'importo stimato per la fornitura di attrezzature per i primi 12 mesi ammonta ad Euro 1.000.000,00 oltre IVA come per legge.



7.2 La Stazione Appaltante entro il termine di efficacia dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di acquistare ulteriori attrezzature anche se le quantità non sono ancora definite. L'importo complessivo stimato per la fornitura di attrezzature sopraindicate è fissato in **Euro 2.000.000,00** oltre I.V.A come per legge.

7.3 L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa qualora l'importo di Euro **3.000.000,00**, complessivamente stimato per la durata dell'Accordo Quadro, non si esaurisca entro il termine di scadenza del medesimo Accordo.

7.4 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare fino ad un quinto l'importo dell'Accordo Quadro. Nel caso di esercizio di tale facoltà l'Appaltatore è obbligato ad eseguire gli ordinativi di fornitura di attrezzature fino alla concorrenza dell'importo di Euro **600.000,00 oltre IVA come per legge**, alle medesime condizioni dell'Accordo Quadro. In virtù di tale previsione **l'importo totale stimato per il presente Accordo Quadro ammonta ad Euro 3.600.000,00 oltre IVA.**

I costi unitari delle attrezzature e dei relativi accessori sono i seguenti:

Tipologie attrezzature	Costo unitario
Carrellati 120 lt	€ 29,00
Carrellati 240 lt.	€ 34,00
Carrellati 360 lt.	€ 50,00
Cassonetti 660 lt. pedaliera non ammortizzata	€ 145,00
Cassonetti 1100 lt.	€ 183,00
Optional: serratura universale con blocco gravitazionale carrellati 120/240/360 (ca. 400)	€ 14,00
Optional: pedaliera ammortizzata per cassonetto 1100 lt (ca. 2200)	€ 28,00
Optional: pedaliera ammortizzata per carrellati 120/240 lt (ca. 200)	€ 16,00
Optional: pedaliera conforme alla normativa HACCP per carrellati 120/240 lt (ca. 200)	€ 11,00

Ai prezzi unitari di cui sopra sarà applicato lo sconto offerto dall'Appaltatore in sede di gara pari al ____%.

ARTICOLO 8 –CONTABILITA' E PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

8.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento dei singoli ordinativi di fornitura entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dall'Appaltatore. La fattura deve riportare il numero di ordinativo di fornitura, il CIG dell'Accordo Quadro e deve essere corredata da copia delle bolle di consegna (DDT) e da copia del verbale di collaudo, attestante la regolare esecuzione della fornitura, rilasciato all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 6.

8.2 La fattura deve essere intestata **ad** A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.

8.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e



alle verifiche ex art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

8.4 Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della fattura relativa all'ultimo ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante, ferme restando le verifiche di legge. Il pagamento di tale fattura avverrà entro 60 giorni dalla ricezione.

ARTICOLO 9 –AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'avvio della durata dell'Accordo Quadro coincide con l'emissione del primo ordinativo.

ARTICOLO 10- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

10.2 E' ammessa la sospensione dell'Accordo, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo ai sensi del precedente capoverso nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la corretta esecuzione della fornitura.

10.3 Fuori dei casi previsti dai precedenti capoversi, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.

10.4 Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo deve inviare il verbale di sospensione al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

10.5 I verbali di ripresa dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla relativa redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell'accordo quadro, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ARTICOLO 11 - PENALI

11.1 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo si riserva di applicare le penali al verificarsi delle seguenti circostanze rilevate in sede di collaudo:



Colorazione	in caso di evidente diversità del RAL utilizzato rispetto a quello di riferimento	0,5% del valore dell'ordinativo di fornitura non conforme
Adesivi	In caso di difformità degli adesivi rispetto al layout concordato	15% del valore dell'ordinativo di fornitura non conforme
Scritte	In caso di scritte non leggibili	1% del valore dell'ordinativo di fornitura non conforme
	In caso di diciture difformi da quanto previsto nel Disciplinare	5% del valore dell'ordinativo di fornitura non conforme
Peso	In caso di peso minore di quanto dichiarato in offerta	Percentuale del valore dell'ordinativo di fornitura non conforme pari alla percentuale di minor peso
Aereazione	Mancata aereazione	15% del valore dell'ordinativo di fornitura non conforme
Identificazione attrezzature	Assenza tag oppure assenza numerazione progressiva serigrafata oppure assenza codice a barre tipo 128	15% del valore dell'ordinativo di fornitura non conforme

11.2 In caso di ritardo ingiustificato nell'evasione degli ordinativi di fornitura, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare:

- una penale pari allo 0,5 % dell'importo dell'ordinativo per ogni giorno di ritardo e per i primi 10 giorni;
- una penale pari all'1% dell'importo dell'ordinativo per ogni giorno di ritardo dopo i primi 10 giorni e fino al 20°giorno.

Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla consegna di quanto dovuto, la Stazione Appaltante, oltre al diritto di applicare le penali nella misura di cui alla precedente lett. b), si riserva la facoltà insindacabile di risolvere "ipso iure" l'ordinativo di fornitura emesso e di affidare la fornitura ad altri operatori economici, addebitando i relativi costi all'Appaltatore.

11.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

11.4 Modalità di applicazione delle penali



La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

12.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 in materia di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere **l'Accordo Quadro**, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. qualora venga accertata l'insussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti morali richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- e. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo;
- f. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- g. nel caso di subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 14 sul subappalto;
- h. violazione di quanto previsto dall'art. 17 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto.

Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), c) e d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione dell'Accordo, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione dell'accordo quadro.

12.2 DURC negativo per due volte consecutive

Nel caso in cui venga acquisito un DURC negativo per due volte consecutive, si procede alla risoluzione dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.



12.3 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere l'Accordo Quadro in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte tanto da compromettere la regolare esecuzione della fornitura. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato l'Accordo Quadro si intende risolto di diritto.

12.4 Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

12.5 Risoluzione ordinativi di fornitura

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere i singoli ordinativi di fornitura, nei seguenti casi:

- a) qualora il ritardo nella consegna delle attrezzature abbia superato il termine di 20 giorni dall'emissione del relativo ordinativo di fornitura;
- b) qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine previsto dal precedente art. 6.4 alla sostituzione a propria cura e spese delle attrezzature, il cui collaudo abbia dato esito negativo;
- c) nel caso di rottura delle attrezzature oppure incompatibilità con i sistemi di aggancio dell'AVC.

ARTICOLO 13 - RECESSO

13.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Accordo Quadro e dai singoli ordinativi di fornitura, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle forniture già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro siano migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Accordo Quadro e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

13.2 La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 1373, comma 2 del Cod. Civ., di



recedere dall'Accordo Quadro previo preavviso di 20 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento delle forniture rese a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso è diventato efficace. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

ARTICOLO 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

14.1 Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto della fornitura nei limiti del _____%.

14.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

14.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione dell'Accordo Quadro.

14.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della regolare esecuzione della fornitura, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 15 - REVISIONE PREZZI

15.1 La Stazione Appaltante provvederà, partire dal secondo anno, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs n. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato Decreto Legislativo. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione FOI* pubblicato dall'ISTAT.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

16.1 L'Appaltatore (*ha prodotto*) la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n.



163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari al _____ (importo da determinare in base al ribasso offerto). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria:

a) deve avere efficacia dalla data di stipula dell'Accordo Quadro fino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione relativo all'ultimo ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione Appaltante;

b) deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale.

Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

16.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione dell'accordo quadro.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

16.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

17.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dall'Accordo Quadro. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle sole forniture che siano state collaudate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 6 a condizione che:

a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di



acquisto dei crediti di impresa;

b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;

c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

17.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione delle forniture eseguite ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 18– QUINTO D'OBBLIGO

18.1 Qualora si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento od una diminuzione delle attrezzature oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo, alle stesse condizioni e prezzi del medesimo Accordo e cioè applicando il ribasso offerto in sede di gara per ciascuna tipologia di attrezzatura oggetto dell'Accordo Quadro. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le forniture eseguite a regola d'arte.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: _____,

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

19.2 L'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Accordo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

19.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese



interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

19.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec entro 5 giorni dall'avvenuto cambiamento.

21.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

21.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula dell'Accordo Quadro sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione dell'Accordo Quadro e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO – CODICE DI COMPORTAMENTO

22.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

22.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare il Codice Etico ed il Codice di Comportamento della Stazione Appaltante. Nel caso di riscontrata violazione grave delle disposizioni contenute in tali documenti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

23.1 Tutte le controversie derivanti dall'Accordo Quadro dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

23.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione dell'Accordo Quadro, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI APPALTO

24.1 Costituiscono parte integrante dell'Accordo Quadro ed in quanto tali sono vincolanti



per le Parti, i documenti di seguito elencati:

- a) Disciplinare Tecnico e suoi allegati;
- b) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- c) Protocollo di Legalità;
- d) Codice Etico;
- e) Codice di Comportamento.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo Quadro nel suo complesso.

25.2 Eventuali modifiche all'Accordo Quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

25.3 Per quanto non previsto dall'Accordo Quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 23 (Foro competente) del Contratto.

